

Allegato A

Indicazioni operative sullo svolgimento delle attività formative della filiera professionalizzante a seguito del termine dello stato di emergenza

Le indicazioni previste dal presente allegato sono conseguenti al DL 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Le disposizioni per la ripresa di tutte le attività formative in via ordinaria prevedono un periodo transitorio per permettere un passaggio graduale, tenendo conto anche dell’evolversi dei contagi.

Le indicazioni seguenti **sono valide quindi fino al termine dell’annualità formativa 2021/2022 ovvero fino al termine della fase transitoria al 31 agosto 2022** e sono applicabili ai seguenti percorsi:

- Percorsi triennali di qualifica professionale (IeFP);
- Percorsi quadriennali e di IV anno per il diploma professionale (IeFP);
- Percorsi personalizzati per disabili (PPD);
- Percorsi annuali di IeFP per l’accesso all’esame di stato;
- Percorsi IFTS;
- Percorsi ITS;
- Percorsi erogati nell’ambito dell’avviso Lombardia Plus;
- Percorsi erogati nell’ambito dell’avviso Garanzia Giovani misura Antidispersione (per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione)
- Percorsi in apprendistato di I livello e di III livello per quanto riguarda i percorsi in apprendistato per l’ottenimento del diploma di tecnico superiore (ITS).

Il quadro generale di riferimento è rappresentato dalla DGR 5140/21 INDICAZIONI REGIONALI PER L’AVVIO DELL’ANNO FORMATIVO 2021/2022.

Indicazioni riguardanti le metodologie didattiche

Formazione d’aula e di laboratorio

È privilegiata la formazione d’aula e/o di laboratorio svolta in presenza.

Il numero di ore complessivamente realizzate in FAD, in modalità sincrona e/o asincrona, non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale (d’aula e di laboratorio) fatto salvo quanto definito con il d.d.u.o. 2629/2022.

Tale limite può essere derogato in casi di quarantena prescritti o in riferimento ad esigenze specifiche di singoli allievi, adeguatamente documentate con certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.

Si ricorda che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti nella IeFP non possono essere, in ogni caso, erogati in FAD asincrona.

La formazione in contesto lavorativo

Le attività di formazione in contesto lavorativo (tirocinio formativo curriculare, alternanza scuola-lavoro) **sono preferibilmente svolte in presenza**, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura/azienda ospitante.

Il ricorso al project work e allo smart working è da considerarsi strumento residuale fino alla fine dell'anno formativo 2021/2022.

Project work

Il riferimento per il projectwork resta quanto già stabilito con la DGR 5140/21 e con il d.d.u.o. 2629/2022.

regolato **Il project work può essere svolto in presenza o a distanza**. Se svolto in presenza può essere realizzato anche nei laboratori formativi dell'istituzione formativa.

Alternanza formativa in Smart working nei percorsi curricolari

Per quanto strettamente concerne le attività di tirocinio formativo curriculare e di alternanza scuola-lavoro, qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede **l'uso dello smart working**, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo. Nello specifico, la valutazione dovrà tenere conto del profilo formativo del percorso, delle competenze acquisibili a distanza rispetto agli obiettivi del piano didattico e dell'individuazione puntuale delle mansioni svolgibili dall'allievo da remoto. Inoltre, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno assicurare l'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni di tutoraggio previsti dalla disciplina in materia, fornendo al tirocinante un affiancamento continuativo, anche nello svolgimento delle attività a distanza. Nel tirocinio e nell'alternanza scuola-lavoro è obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere.

Servizio di sostegno per allievi con disabilità

Il servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata **va svolto in presenza**. In modo integrativo e complementare possono essere attivate modalità di sostegno a distanza, in coerenza con le metodologie didattiche prescelte per lo svolgimento dell'attività formativa nel gruppo classe. Gli interventi di sostegno a distanza devono essere realizzati in forma sincrona.

Servizi complementari alla formazione nei percorsi per la qualifica e il diploma professionale

I servizi complementari alla formazione, individuali e di gruppo, possono essere svolti in presenza o a distanza. In relazione ai servizi di coaching, accompagnamento continuo ed elaborazione e realizzazione del PIP, ove previsti, sono riconosciute le attività svolte in modalità sincrona. Per il servizio di creazione rete di sostegno, ove previsto, sono riconosciute, oltre alle attività sincrone, le ore realizzate in back office ai fini dell'attivazione dei servizi territoriali.

Riguardo al servizio di accompagnamento al lavoro, propedeutico ai contratti di apprendistato, sono riconosciute le ore svolte sia in modalità sincrona sia asincrona.

I servizi formativi e i servizi al lavoro, anche in modalità a distanza, sono riconosciuti secondo le unità di costo standard già approvate.

Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli

Per garantire la continuità delle procedure e per semplificare le attività dei controlli, **restano invariate le norme relative alla documentazione giustificativa previste per il periodo emergenziale.**

Inoltre, sono confermate le disposizioni contenute al punto 2 del decreto 2414/2021 “Modalità di erogazione dei servizi e documentazione richiesta” relativamente a:

- compilazione del timesheet allievo per le attività di FAD asincrona e registrazione delle lezioni con finalità di recupero nei percorsi FSE (punto c “FAD asincrona e project work con supporto sincrono realizzati nei percorsi FSE”). Diversamente, per le modalità di realizzazione del project work in generale e per gli standard di erogazione del project work con presidio sincrono nei percorsi FSE si fa riferimento alle indicazioni contenute nel presente atto;
- obbligo di presentazione di un output di sintesi delle presenze degli allievi, accompagnato da un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante dell’istituzione formativa, per i percorsi FSE (punto d) “Documentazione integrativa (percorsi FSE)”);
- esonero dalla firma del registro presenze cartaceo da parte degli allievi e sospensione della vidimazione dei registri (punto e);
- esonero dalla sottoscrizione del timesheet docente/tutor didattico/tutor aziendale/professionista da parte del partecipante (punto f);
- esonero dalla controfirma del timesheet allievo da parte del docente per le attività di project work (sincrono e asincrono) e di FAD asincrona. Per tali attività è sufficiente la sottoscrizione del timesheet da parte dell’allievo. Inoltre, è previsto l’esonero dalla firma del timesheet di tirocinio realizzato in smart working da parte del tutor aziendale (punto g);
- controlli in itinere nella FAD sincrona (punto h);
- esonero dalla firma della Domanda di partecipazione all’iniziativa e del Piano di intervento personalizzato da parte dell’allievo (o genitore/tutore) (punto i), qualora i destinatari siano sprovvisti di strumenti atti alla stampa, firma e trasmissione della documentazione di adesione alla dote.

In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, saranno disposte specifiche indicazioni con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro.